



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

AVVISO PUBBLICO

di procedura di selezione per l'affidamento in concessione
di una unità immobiliare adibita a palestra di roccia artificiale
all'interno dello stabile ex officine Bertello

CODICE C.I.G. Z550C3497B

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione affidataria

Denominazione: COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Indirizzo: Via Roma, 74

Telefono: 0171/754111

B) Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni

Denominazione: SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Indirizzo: Via Roma, 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo

Telefono: 0171/754111

Telefax: 0171/754110

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.borgosandalmazzo.cn.it

C) Indirizzo presso il quale è possibile prendere visione della documentazione citata negli atti, nonché estrarne copia: come al punto B

D) Indirizzo internet dal quale è possibile scaricare il presente bando di gara:

<http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/bandi.html>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale operare una selezione pubblica per procedere alla concessione in gestione di una unità immobiliare adibita a palestra di roccia artificiale all'interno dello stabile ex officine Bertello, come meglio di seguito specificato, in esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 234 in data 29 ottobre 2013 e del Consiglio Comunale numero 61 del 30 novembre 2007, con la quale e' stato approvato il regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

Per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione, che dovrà essere condotta in via continuativa, salva l'eventuale interruzione feriale, comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

I beni concessi non potranno essere destinati o convertiti ad altri usi diversi da quello di palestra di roccia artificiale.

Il concessionario verserà al Comune il corrispettivo annuo offerto ed accettato in sede di gara, mentre tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica (compreso il traffico telefonico) qualora esistente, gas metano, consumi idrici, oneri di manutenzione ordinaria (comprese tutte le operazioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità degli impianti) ed ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto sportivo resteranno a carico del concessionario, che incasserà ed introiterà le tariffe di utilizzo dell'impianto corrisposte dai vari fruitori ed i proventi derivanti dalla pubblicità effettuata con qualsiasi mezzo nell'impianto.

In applicazione al Dlgs. 9.4.2008, n° 81 e successive modifiche (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al D. Min. interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi), al D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza), il legale rappresentate del concessionario,

equiparato a datore di lavoro, anche se utilizzerà per la gestione dell'impianto soggetti volontari e non dipendenti dovrà redigere il "documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:

- un responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- l'addetto/i antincendio
- l'addetto/i al pronto soccorso

Sarà altresì cura della società concessionaria redigere apposito piano di emergenza.

DESCRIZIONE IMPIANTO

Impianto sportivo dotato di attrezzature per la palestra di arrampicata sportiva indoor, destinato esclusivamente allo svolgimento di attività inerenti le discipline sportive comprensive di allenamento, insegnamento, terapie, competizioni e manifestazioni attinenti la pratica, la diffusione e la fruizione dello sport di arrampicata; si rinvia alla dettagliata descrizione dell'impianto nell'allegato A.

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali.

L'impianto, nella composizione su indicata, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. All'atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di consegna.

La durata dell'affidamento sarà di anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto di affidamento, rinnovabili una sola volta, per un totale di anni 6 (sei), con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

Il concessionario potrà eseguire interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, soltanto se preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione Comunale.

Le opere e/o gli interventi eseguiti resteranno comunque alla proprietà del Comune.

Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare al presente bando:

- a) società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- c) Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.
- d) Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport;

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli su indicati, potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente avviso.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo dovranno dichiarare che l'attività sportiva praticata è compatibile con quella esercitata nell'impianto.

La mancanza di tale requisiti comporterà la non ammissione alla selezione.

Termine e modalità per la presentazione delle domande di ammissione, della proposta gestionale e dei documenti richiesti

I soggetti interessati devono far pervenire personalmente o tramite posta, all'Ufficio Protocollo – Via Roma n. 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 12,00 del giorno 25 novembre 2013 un plico chiuso e sigillato, sul quale, oltre alla denominazione del concorrente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: **AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A PALESTRA DI ROCCIA ARTIFICIALE ALL'INTERNO DELLO STABILE EX OFFICINE BERTELLO.**

L'ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e anche il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine.

Il plico deve contenere tre buste contrassegnate con la lettera "A", "B" e "C". La prima busta, contrassegnata dalla lettera "A", dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

Domanda di partecipazione redatta in bollo (**facsimile allegato B**) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente alla quale dovrà essere allegato:

- a) fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale;
- b) copia dello statuto/atto costitutivo;
- c) copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante;
- d) idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti con altre posizioni organizzative (copia libro paga, elenco dei dipendenti, elenco altri soggetti con altre posizioni organizzative, DURC, dichiarazione di ciascun dipendente o altro soggetto di cui sopra di ricevere regolarmente dalla società la propria retribuzione o compenso).

Nella domanda di partecipazione il legale rappresentante del soggetto concorrente deve altresì dichiarare, pena l'esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) di aver preso visione del disciplinare di concessione (**allegato C**) e di accettarlo nella sua integrità;
- b) di essersi recato presso l'impianto di cui al presente avviso pubblico, di aver preso conoscenza delle condizioni dello stesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver contribuito alla determinazione dell'offerta. (Il bene è visitabile su appuntamento nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 preavvisando l'attuale gestore al recapito telefonico 3477672315 con non meno di un giorno lavorativo di anticipo).
- c) di svolgere attività sportiva e/o sociale, senza fini di lucro; così come espressamente previsto nello statuto/atto costitutivo;
- d) di osservare il principio di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- e) che gli amministratori non ricoprono cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina;
- f) che l'associazione/società sportiva dilettantistica ha la seguente forma giuridica:
..... ed è affiliata alla/e seguente/i Federazioni, discipline sportive associate, Enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I.;
- g) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale elencati all'art. 38 del Decreto L.vo 12.4.2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni
- h) di impegnarsi a trasmettere annualmente all'Amministrazione Comunale idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.

La seconda busta, contrassegnata dalla lettera "B", dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- relazione sull'attività già svolta in precedenza, sia sul territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo che in altre località, con documentate esperienze nella gestione di impianti sportivi (con particolare riferimento alla tipologia dell'impianto messo a gara);
- programma di attuazione di eventi cittadini di promozione dello sport di arrampicata e/o degli altri sport montani
- programma di attuazione di convenzioni con associazioni e/o cooperative del territorio in generale, di attività complementari dell'arrampicata (attività didattiche, formative, sportive e culturali anche diverse dall'arrampicata), e di promozione della conoscenza del territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo e della Provincia di Cuneo.
- programma di svolgimento di attività di arrampicata indoor e outdoor ed affini, rese gratuitamente a favore della Popolazione residente in Borgo San Dalmazzo (es. scuole, realtà aggregative, settori di popolazione, ecc.).
- programma relativo ad eventuali interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto (da realizzarsi mediante la posa in opera di strutture anche rimovibili) ed alla manutenzione periodica;

La terza busta, contrassegnata dalla lettera "C", dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica redatta in bollo (**facsimile allegato D**), chiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura del legale rappresentante, recante la dicitura: BUSTA n. 3 – OFFERTA ECONOMICA. Tale busta sarà inclusa nel plico contenente tutti gli altri prescritti documenti.

L'offerta economica, pena l'esclusione, dovrà indicare:

- a) esatte generalità, ragione sociale, sede del concorrente;

- b) dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso pubblico;
- c) l'offerta migliorativa in aumento rispetto al canone annuo a base di gara indicato in euro 2.400,00.

Tutela della privacy

Ai sensi del Codice sulla privacy, i concorrenti dichiarano di acconsentire, espressamente e validamente al trattamento dei dati innanzi riportati ai soli fini della partecipazione al bando;

Procedura per la selezione e criterio di aggiudicazione

Le proposte-offerte saranno valutate nell'ambito di una procedura di selezione comparativa delle stesse, con l'aggiudicazione in favore dell'offerta più vantaggiosa sulla base dell'assegnazione di un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, di cui un massimo di 40 punti relativamente alla parte economica e un massimo di 60 punti relativamente ai valori della proposta-offerta (progetto).

La valutazione comparativa delle proposte-offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice tecnico-amministrativa appositamente nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande secondo quanto di seguito specificato e nel rispetto di quanto previsto, dalla normativa vigente;

Nella prima seduta, che sarà pubblica, verrà verificata la documentazione prodotta (plico, presenza delle tre buste richieste, domanda di partecipazione) come richiesto dal presente avviso e verrà dichiarata l'ammissione alla gara.

La commissione, in una o più sedute segrete, attribuirà i punteggi dei valori dei progetti.

Con comunicazione scritta verranno informati i partecipanti ammessi alla gara del giorno e dell'ora in cui, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche con la susseguente identificazione dell'aggiudicatario provvisorio.

Valutazione della parte economica

Le utenze relative ai consumi di acqua ed energia elettrica dovranno essere intestate al concessionario, mentre le spese per il consumo di gas metano risultanti dai riparti effettuati dal Comune dovranno essere rimborsate dal concessionario in rate trimestrali.

La convenienza economica sarà valutata con criterio proporzionale sulla base delle offerte migliorative rispetto al canone annuo a base di gara di € 2.400,00.

Non verranno prese in considerazione le offerte che esprimeranno un importo inferiore al canone stabilito.

All'offerta economica di importo più alto rispetto alla base di gara verrà attribuito il punteggio massimo, definito in punti 40. Ad ogni altra offerta economica è assegnato un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula: $40 \times \frac{\text{offerta in esame}}{\text{offerta più alta}}$

L'importo e i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra le due offerte sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Valutazione della proposta-offerta (progetto)

La valutazione della proposta-offerta è effettuata dalla predetta Commissione e avverrà sulla base dei seguenti punti:

- fino a 60 punti, di cui:
- fino a 10 punti per radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato e per pregressa e documentata esperienza gestionale in genere nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare;
- fino a 10 punti per l'attuazione, a carico del concorrente, di eventi cittadini di promozione dello sport di arrampicata e/o degli altri sport montani: saranno valutati la quantità e la portata degli eventi anche in termini di potenziale attrazione di pubblico.
- fino a 10 punti per l'attuazione, a carico del concorrente, di convenzioni con associazioni e/o cooperative del territorio in generale, di attività complementari dell'arrampicata (attività didattiche, formative, sportive e culturali anche diverse dall'arrampicata), e di promozione della conoscenza del territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo e della Provincia di Cuneo.

- fino a 15 punti per lo svolgimento di attività di arrampicata indoor e outdoor, ed affini, rese gratuitamente a favore della Popolazione residente in Borgo San Dalmazzo (es. scuole, realtà aggregative, settori di popolazione, ecc.): sarà valutato il volume delle ore/persona messe a disposizione da operatori qualificati.
- fino a 15 punti per il miglioramento dell'impianto da realizzarsi mediante la posa in opera di strutture anche rimovibili.

Adempimenti conseguenti alla concessione della selezione

L'affidamento sarà subordinato all'accertamento dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico e alla insussistenza di cause ostative relative all'affidatario.

Il Comune si riserva di non procedere all'affidamento nel caso in cui nessuna delle proposte-offerte fosse ritenuta idonea o di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola proposta valida.

Il soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale come affidatario e' tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta entro 15 gg. dal provvedimento di affidamento in gestione.

Con la presentazione della proposta-offerta l'aggiudicatario della concessione assumerà l'obbligo di darne attuazione nei tempi e modi indicati.

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, l'aggiudicatario dovrà provvedere al deposito, in denaro contante (da versarsi presso la Tesoreria comunale) o a mezzo di polizza fidejussoria, della cauzione definitiva in ragione del 5% dell'importo netto contrattuale, maggiorato della quota del 5% degli oneri relativi ai consumi energetici (stimati in euro 21.000 per l'intera durata del contratto), secondo le modalità e contenuti innanzi indicati.

La cauzione sarà svincolata allo scadere della convenzione soltanto nel momento in cui tutti gli obblighi saranno stati esattamente adempiuti dall'aggiudicatario e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

Stipula del contratto di concessione

Il concessionario dovrà stipulare con il Comune apposito atto di concessione da redigersi dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa, facendosi carico delle relative spese di rogito e fiscali (per un importo presunto di euro 350,00).

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di selezione e' il responsabile del Servizio Sport ed Attività ricreative del Tempo Libero Marco Dutto.

Il presente avviso pubblico viene pubblicato presso l'Albo Pretorio ed il sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Borgo San Dalmazzo 5 novembre 2013.

**Il Responsabile del Servizio
Sport ed attività ricreative del tempo libero
Marco Dutto**

ALLEGATO "A"

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA DI ROCCIA ARTIFICIALE

Il complesso sportivo comunale oggetto di procedura per l'affidamento in gestione è costituito dai seguenti impianti ed attrezzature:

a) piano terra:

- palestra mq. 285,00
- sgabuzzino mq. 4,00
- disimpegno mq. 30,00
- sottoscala mq. 13,50
- magazzino mq. 9,00
- spogliatoio 1 mq. 15,00
- wc 1 mq. 7,00
- spogliatoio 2 mq. 15,00
- wc 2 mq. 6,50

b) piano soppalco:

- Ufficio mq. 42,00
- Spogliatoio mq. 18,00
- wc mq. 6,00

allestimenti ed attrezzature:

- pareti alte di arrampicata con corda
- pareti basse di arrampicata per boulder
- pannellatura con travi di allenamento
- pan güllich per allenamento
- materassi per boulder
- materassi tatami

ALLEGATO "B"

AL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A PALESTRA DI ROCCIA ARTIFICIALE ALL'INTERNO DELLO
STABILE EX OFFICINE BERTELLO

il sottoscritto

cognome

nome

nato ail/...../.....

residente a

in vian.

in qualità di

dell'Associazione/Società/Impresa

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO COME (barrare il caso corrispondente):

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' SPORTIVA

ENTE NON COMMERCIALE O ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO

A tal fine allega alla presente:

a) fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale;

b) copia dello statuto/atto costitutivo;

c) copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante;

d) idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti con altre posizioni organizzative (copia libro paga, elenco dei dipendenti, elenco altri soggetti con altre posizioni organizzative, DURC, dichiarazione di ciascun dipendente o altro soggetto di cui sopra di ricevere regolarmente dalla società la propria retribuzione o compenso. Nel caso di società che ha gestito o gestisce impianti sportivi comunali, la documentazione di cui sopra dovrà riferirsi anche alle gestioni passate o in corso).

A tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) di aver preso visione del disciplinare di concessione e di accettarlo nella sua integrità;

b) di essersi recato presso l'impianto di cui al presente avviso pubblico, di aver preso conoscenza delle condizioni dello stesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver contribuito alla determinazione dell'offerta.

c) di svolgere attività sportiva e/o sociale, senza fini di lucro; così come espressamente previsto nello statuto/atto costitutivo;

d) di osservare il principio di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;

e) che gli amministratori non ricoprono cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina;

f) che l'associazione/società sportiva dilettantistica ha la seguente forma giuridica:

..... ed e' affiliata alla/e seguente/i Federazioni, discipline sportive associate, Enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I.....;

g) che svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e seguente/i disciplina/e sportiva/e.....;

- h) che non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo carico non e' in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- i) che nei confronti del sottoscrittore e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- j) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;
- k) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, letta c), D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- m) di impegnarsi a trasmettere annualmente all'Amministrazione Comunale idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.
- l) altro (specificare)

.....
.....
.....
.....

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A:

.....
.....

Fax . n° **Tel. N°**

Data

Timbro e Firma del/i Legale/iRappresentante/i

ALLEGATO "C"

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA DI ROCCIA ARTIFICIALE POSTA ALL'INTERNO DELLO STABILE EX OFFICINE BERTELLO

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Il Comune di Borgo San Dalmazzo concede in uso e gestione la propria unità immobiliare adibita a palestra di roccia artificiale posta all'interno dello stabile ex officine Bertello, che il concessionario si impegna a condurre secondo gli intenti del Comune che dichiara di condividere.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'unità immobiliare adibita a palestra di roccia artificiale posta all'interno dello stabile ex officine Bertello.

Ai fini del presente disciplinare, per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti.

2. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

3. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'elenco allegato all'avviso pubblico di selezione.

3. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del Comune, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla relativa convenzione.

4. Il concessionario, previo assenso del Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario. La spesa, in questo caso, non può figurare nel bilancio della gestione.

5. Il Comune può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso. Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di cui al quarto comma del presente articolo: sono da considerare incrementi patrimoniali e devono figurare nel bilancio della gestione.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà una durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto di affidamento, rinnovabili una sola volta, per un totale di anni 6 (sei), con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata.

Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione Comunale la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

2. Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, il contratto potrà anche essere risolto consensualmente e sostituito con altro accordo definito tra le parti ovvero integrato con le modifiche che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ AMMESSE

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.

2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune proprietario. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 4 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il concessionario, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare in ogni circostanza il decoro, l'igiene, la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti. Il Comune si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.
2. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il Comune può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.
3. Per salvaguardare le attrezzature ovvero parte o la totalità dell'impianto, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso sportivo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione.
4. Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
5. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.
6. Il concessionario dovrà garantire l'applicazione del piano della sicurezza — qualora richiesto dalla normativa — individuando le relative figure dei responsabili.
7. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario è accordata la priorità per l'uso dell'impianto principale avuto in concessione da parte dei propri associati per lo svolgimento di allenamenti e gare. E' vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.
2. Il Comune può riservare a sé e alle scuole ubicate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti per uno o più giorni alla settimana scelti in relazione alla tipologia della struttura e alle esigenze scolastiche e sportive.
3. La riserva di cui al comma precedente dovrà essere comunicata al concessionario, che si uniformerà ad essa in sede di formulazione del proprio calendario di utilizzo dell'impianto.
4. Spetta al Comune disporre, oltre alla riserva di cui al precedente comma 2, di eventuali spazi residui non utilizzati dall'assegnatario per iniziative sportive, culturali e di spettacolo, individuandone collocazione, calendario e tariffe.
5. Di ogni assegnazione disposta dal Comune dovrà essere data comunicazione tempestiva - e comunque almeno con frequenza settimanale - al concessionario.
6. Il concessionario, a richiesta del Comune da effettuarsi con congruo anticipo, dovrà lasciare libero l'impianto in occasione di sagre patronali o feste organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti in Borgo San Dalmazzo.

ARTICOLO 6 - UTILIZZO TEMPORANEO DELLA STRUTTURA DA PARTE DI TERZI

6.1 - Termini di presentazione delle istanze di utilizzo temporaneo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal concessionario

La assegnazione d'uso temporaneo da parte di terzi dell'impianto oggetto del presente disciplinare è subordinata alla presentazione di specifica domanda, sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività, inoltrata al concessionario entro i termini dallo stesso stabiliti:

6.2 - Programmazione dell'utilizzo dell'impianto

Sulla base delle domande pervenute viene redatto il programma di utilizzo dell'impianto.

In caso di mancata assegnazione dell'impianto deve essere comunque data tempestiva comunicazione motivata agli interessati.

L'assegnazione non viene disposta nel caso di crediti vantati dal Concessionario nei confronti del richiedente.

6.3 - Criteri di assegnazione

Il concessionario, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica, le richieste stesse.

Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata con riferimento alle sottospecificate tipologie dell'attività per la quale essa è richiesta nel rispetto dei seguenti ordini di priorità:

- attività di particolare rilevanza:

1. iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, ovvero per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;
2. attività rivolta a disabili, invalidi civili o del lavoro, anziani e a categorie equiparate, svolta da:
 - a) Enti o gruppi aventi sede in Borgo San Dalmazzo;
 - b) Enti o gruppi non aventi sede in Borgo San Dalmazzo.
3. attività della protezione civile e del soccorso in genere se sostanziate in esercitazione o in dimostrazione.
4. attività o manifestazioni rivestenti importanza sul piano sociale, politico, culturale, religioso.

- attività sportive e motorie:

5. attività agonistica organizzata da Federazioni del CONI, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
6. attività agonistica organizzata da Enti di promozione sportiva, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
7. attività sportiva di allenamento o di avviamento allo sport di società del CONI o di Enti di promozione sportiva di sodalizi/scuole che svolgono:
 - a) attività dei settori semiprofessionistico e professionistico
 - b) attività del settore scolastico,
 - c) attività del settore giovanile;
8. attività sportiva e motoria di società/sodalizi anche se non partecipanti a campionati.

Nei limiti delle possibilità di mediazione sopra contemplate la priorità sarà accordata nell'ordine alle assegnazioni di carattere stagionale, periodico e saltuario.

A parità di caratteristiche prevalgono, nell'ordine:

- a) sede in Borgo San Dalmazzo dell'utilizzatore,
- b) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto,
- c) regolarità di precedenti pagamenti,
- d) assenza di contestazioni precedentemente elevate,
- e) ordine cronologico di presentazione della domanda.

6.4 - Sistema tariffario

L'impianto viene assegnato previo il pagamento della tariffa determinata dal concessionario ed approvata dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario determina la tariffa oraria attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- . tipologia dell'impianto,
- . età della utenza,
- . tipologia della attività,
- . fascia oraria di utilizzo,
- . altri elementi coordinati ai predetti,
- . altri elementi dettati da nuove esigenze.

I termini temporali per il pagamento della tariffa vengono fissati dal concessionario.

Il sistema tariffario adottato dal concessionario dovrà prevedere le modalità particolari per eventuali assegnazioni gratuite e per le eventualità di mancato utilizzo degli impianti a fronte di tariffe già riscosse.

Al fine di assicurare la continuità del servizio socio-sportivo precedentemente erogato, il gestore aggiudicatario dovrà applicare, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 ed il termine dei

programmi sportivi in corso nella stagione 2013-2014, le tariffe di utilizzo dell'impianto vigenti al 31 dicembre 2013.

6.5 - Modalità di utilizzo dell'impianto

a) Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso della struttura, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.

b) Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività.

Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentito se accompagnati da un insegnante della scuola, appositamente incaricato dal dirigente scolastico.

c) L'ingresso agli spogliatoi ed alle attrezzature è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

d) L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.

e) Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

Il concessionario risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

6.6 - Controlli

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive, sia da parte dei funzionari addetti al Servizio Sport quanto da altri dipendenti e/o funzionari incaricati dal Responsabile del Servizio stesso.

La Civica Amministrazione - ovvero il concessionario della gestione - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

6.7 - Attrezzature

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dell'impianto, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del concessionario.

6.8 - Accesso del pubblico

L'accesso del pubblico alla struttura nelle parti allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione abbia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità.

Fa carico al concessionario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

6.9 - Reclami

Il Comune non risponde di eventuali controversie insorte tra il concessionario e gli utenti cui sia stato rilasciata una assegnazione per uso temporaneo, per cui essi dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al concessionario stesso.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente disciplinare.

ARTICOLO 7 - GARANZIE

1. Il concessionario risponderà direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e alle cose dipendenti e conseguenti all'esecuzione del contratto di concessione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Al termine della gestione si procederà, secondo le modalità di cui all'articolo 22, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'articolo 24.

4. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con il contratto di concessione, dovrà garantire:

- la custodia del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti;
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche);
- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate;
- la presenza stabile di personale addetto nell'intero arco orario di cui al successivo articolo 16 ed in occasione di ogni utilizzo dell'impianto (prima, durante e dopo gare di campionato, allenamenti o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, docce);
- lo sgombero della neve dagli ingressi, dai viali di servizio e dal marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- la realizzazione, con massimo tempismo, di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza previste dal presente disciplinare;
- la verifica dello stato di conservazione fisico—funzionale dell'intero impianto sportivo, segnalando tempestivamente al Comune gli interventi straordinari necessari e i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

5. Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione di servizi accessori (pulizie, ordinaria manutenzione, ecc.), fermo restando che in tal caso risponderà comunque sempre in proprio nei confronti del Comune relativamente agli obblighi del contratto di concessione.

ARTICOLO 9 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune:

1. la manutenzione straordinaria dell'impianto;
2. in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e delle reti di distribuzione del calore, nonché la conduzione delle centrali termiche potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese appaltatrici del servizio;
3. la revisione periodica degli estintori;

ARTICOLO 10 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Restano a carico del concessionario:

1. Ogni spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica (compreso il traffico telefonico) qualora esistente, gas metano e consumi idrici e la manutenzione ordinaria di cui al successivo articolo 15, comprese tutte le operazioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità degli impianti, oltre alla stipula delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 29.
2. **E' in facoltà del Comune sospendere la concessione qualora accerti che il concessionario non utilizzi l'impianto secondo i criteri di economicità ed efficienza ovvero ne faccia un uso non conforme alla presente convenzione.**
3. **Sono parimenti a carico del concessionario ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto sportivo.**
4. Le spese per il consumo di gas metano risultanti dai riparti effettuati dal Comune dovranno essere rimborsate dal concessionario in rate trimestrali da liquidarsi entro il mese successivo ad ogni trimestre presso la Tesoreria Comunale.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la risoluzione della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con le modalità di cui all'art.27 comma 3 con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMESSE

1. Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse (esclusi quelli relativi alla pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività, che fa capo al promotore) sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.
2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, si rende disponibile, in accordo con il Comune, ad attuare proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani.

ARTICOLO 12 - PROGRAMMA, CALENDARIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ

1. **Il calendario e l'orario di fruizione dell'impianto sono stabiliti dal Concessionario previo assenso del Comune.**
2. **Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.**
3. **L'assegnazione degli spazi nell'ambito dell'impianto sportivo è di esclusiva competenza del concessionario, previa approvazione da parte del Comune delle relative tariffe di fruizione.**

ARTICOLO 13 - COLLABORATORI E VOLONTARIATO

1. L'affidamento della gestione, di cui al presente disciplinare, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dal presente disciplinare.
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.
5. Il Comune si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune l'elenco di tutto il personale utilizzato e di comunicare tempestivamente ogni variazione allo stesso che dovesse

intervenire.

6. Il concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà comunicare al Comune il nominativo e il recapito telefonico del referente per l'impianto sportivo, al quale il Comune potrà rivolgersi per ogni questione inerente la presente convenzione.

ARTICOLO 14 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e di custodia dell'intero complesso. Al Comune devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.

2. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.

3. L'impianto sportivo può essere utilizzato dal concessionario come sede societaria, essendo questi obbligato ad eleggere il proprio domicilio presso lo stesso impianto, costituendo un apposito ufficio in cui deve essere conservata ogni documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal Comune a mezzo di personale preposto.

4. Nel caso in cui non sia presente presso l'impianto spazio idoneo a essere utilizzato come ufficio il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la sede in cui viene conservata ogni documentazione inerente la gestione.

5. Tutto il personale operante nell'impianto sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

ARTICOLO 15 - MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

1. Il concessionario assume a proprio carico la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'intero impianto sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera e i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura: elettrici, idrici, di scarico, riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del Comune.

3. La manutenzione straordinaria (opere e interventi non compresi nel calendario degli obblighi manutentivi a carico concessionario) è a carico del Comune che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sull'impianto dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione del Comune ed eseguire gli stessi sotto la direzione dell'Ufficio tecnico comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Ufficio tecnico comunale. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dal Comune entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere citate.

Ogni modifica agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria - a cura e spese del concessionario - fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni fatto e ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del servizio.

ARTICOLO 16 - ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Per consentire la più ampia attività e una ottimizzazione dell'impianto, l'orario di funzionamento può variare fra le 8.00 antimeridiane e le ore 24.00 di ogni giorno. Tuttavia, il Comune potrà determinare orari diversi in considerazione di altre esigenze di ordine pubblico. Il concessionario potrà ulteriormente estendere, previa autorizzazione del Comune, l'orario di funzionamento per consentire la più ampia attività dell'impianto.

ARTICOLO 17 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.
3. Entrate e uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione.
4. Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella del contratto di concessione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata del contratto di concessione.

ARTICOLO 18 - GESTIONE ECONOMICA

1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, dovrà essere dallo stesso tenuta una contabilità relativa alla gestione di cui al presente disciplinare, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Comune.
2. Il rendiconto della gestione dell'impianto dovrà contenere i seguenti indicatori economico-finanziari desunti in termini di competenza dalle partite correnti del bilancio consuntivo relativo all'anno di riferimento:
 - a. Entrate
 - contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, Stato] per le attività comprese nel presente disciplinare;
 - proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali relative all'impianto in concessione;
 - proventi derivanti da pubblicità;
 - altri proventi derivanti dalla gestione dell'impianto.
 - b. Uscite
 - organizzazione e gestione (personale, cancelleria, attrezzature d'ufficio, telefono, energia elettrica, combustibili, acqua potabile);
 - pulizia e manutenzione;
 - quota annuale di ammortamento di attrezzature di proprietà del concessionario relative all'impianto;
 - quota annuale di ammortamento di impianti realizzati dal concessionario all'interno del complesso avuto in gestione [per la parte relativa alla spesa dallo stesso sostenuta];
 - spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali
 - altre (da indicare).

ARTICOLO 19 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Entro il mese successivo ad ogni anno di gestione il concessionario presenterà al Comune il rendiconto della gestione dell'anno precedente, redatto secondo i criteri indicati dal precedente articolo 18.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa circa l'andamento gestionale dell'impianto e i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Comune.
3. Del rendiconto risponde a ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

ARTICOLO 20 - CANONE DI CONCESSIONE E CAUZIONE

1. L'importo del canone mensile di concessione ammonta ad € (diconsi euro...../00) mensili, pari ed euro... annui (diconsi euro.../00)., da pagarsi in rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ogni mese presso la Tesoreria Comunale.
2. Il canone non è soggetto a revisione annuale.
3. Il mancato pagamento di tre rate del canone comporta la risoluzione della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con le modalità di cui all'art.27 comma 3 con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

4. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, il concessionario dovrà provvedere al deposito in denaro contante, mediante versamento presso la Tesoreria comunale della cauzione definitiva di euro in ragione del 5% dell'importo netto contrattuale, maggiorato della quota del 5% degli oneri relativi ai consumi energetici (stimati in euro 21.000 per l'intera durata del contratto).

5. La cauzione sarà svincolata allo scadere della convenzione soltanto nel momento in cui tutti gli obblighi saranno stati esattamente adempiuti dal concessionario e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ

I proventi derivanti dalla pubblicità effettuata con qualsiasi mezzo nell'impianto oggetto di concessione sono introitati dal concessionario.

I cartelloni pubblicitari, collocati su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva ed appositamente indicati dai competenti uffici comunali, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

ARTICOLO 22 – DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno dell'impianto o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.

E' vietato fumare in tutti gli impianti.

E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

ARTICOLO 23 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'impianto, gli arredi, le attrezzature e i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

2. Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al Comune dell'intero impianto sportivo.

3. Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.

4. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il Comune può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

ARTICOLO 24 - PENALITÀ

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del contratto di concessione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.

2. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto

così come precisato nel successivo articolo 27.

6. L'ammontare della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo o contributo eventualmente dovuto.

ARTICOLO 25 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 19;
- accertata falsità delle risultanze di bilancio;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- cessione della concessione;
- scioglimento dell'associazione contraente.

2. La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

ARTICOLO 26 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.

2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

3. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

4. Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del impianto sportivo di cui all'articolo 23 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

ARTICOLO 27 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria;
- b) rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto sportivo;
- c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- d) uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente convenzione o da disposizioni emanate dal Comune.

2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna dell'impianto sportivo, si osserva per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo la procedura prevista per la decadenza e la revoca della concessione.

3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, del canone di concessione entro il termine stabilito dall'art. 20 comma 1 comporta la risoluzione del presente contratto, che ha luogo mediante provvedimento scritto stragiudiziale, notificato al concessionario, contenente l'obbligo di restituire i beni nel giorno indicato con contestuale redazione di un verbale di riconsegna dell'intero impianto. Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporterà per il concessionario l'obbligo di risarcimento.

4. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ARTICOLO 28 - DIRITTO DI RECESSO

1. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al gestore con un anticipo non inferiore a sessanta giorni. Al gestore sarà riconosciuto il corrispettivo di cui al precedente articolo 20 in proporzione al periodo di

gestione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto di concessione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile.

3. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino l'efficace gestione dell'impianto o nel caso in cui in Comune non ottemperi al pagamento del corrispettivo dovuto.

4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.

ARTICOLO 29 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITÀ'

1. La gestione del servizio si intende esercitata sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità del concessionario.

2. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di fruitori, dipendenti, collaboratori, personale volontario e fornitori nel corso della convenzione.

3. Qualora si realizzino direttamente o indirettamente attività economiche collaterali, il concessionario sarà tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

4. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

a. l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;

b. che nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli utenti, gli amministratori ed il personale del Comune di Borgo San Dalmazzo e gli altri soggetti che possono avere accesso all'impianto;

c. l'estensione ai danni derivanti al Comune di Borgo San Dalmazzo o a terzi da incendio di cose della società o dalla stessa detenute.

5. I massimali relativi alla polizza di cui sopra —approvati dall'Amministrazione comunale — dovranno essere determinati in relazione alle possibili ipotesi di rischio connesse alle attività poste in essere nell'ambito del complesso sportivo avuto in concessione.

6. La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 30 - RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

1. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nell'impianto, tenendo sollevato il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 31 - DANNI E AMMANCHI

1. Il concessionario sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che il Comune riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio. Il concessionario potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 32 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che all'ingresso dell'impianto sportivo deve essere affisso leggibile, a cura del concessionario, il tariffario per l'utilizzo degli impianti principali e

secondari. Il tariffario dovrà altresì contenere l'avviso che chiunque può richiedere in visione al concessionario, ovvero al Comune, copia della presente convenzione.

2. Il Comune, tramite il personale preposto, verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

ARTICOLO 33 - CONTROVERSIE EVENTUALI

1. Per qualsiasi controversia eventualmente insorgente tra le parti sarà competente il Foro di Cuneo.

ARTICOLO 34 - SPESE CONTRATTUALI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le spese relative al contratto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concessionario.

2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Borgo San Dalmazzo, presso l'impianto sportivo oggetto del presente disciplinare; presso tale domicilio la Civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al contratto di concessione.

Letto, approvato e sottoscritto

A mente dell'art. 1341, secondo comma del codice civile le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 2), 5), 10), 20), 25), 26), 27), 28

ELENCO DELLE ATTIVITA' E PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

Mansioni di carattere generale

- a) garantire l'accensione e il successivo spegnimento delle apparecchiature a servizio degli impianti sportivi, in occasione degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni di varia natura che dovessero svolgersi durante le ore serali;
- b) verificare periodicamente il funzionamento degli impianti elettrici, delle apparecchiature relative all'impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti del complesso avuto in concessione;
- c) verificare, con congruo anticipo prima di ogni avvenimento, il regolare funzionamento della illuminazione di emergenza;
- d) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale ogni guasto o disservizio, quando questi esulino dalla competenza del concessionario;
- e) verificare la regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti.

Pulizia impianto

- a) provvedere all'acquisto e allo stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione di locali, apparecchiature e attrezzature;
- b) assicurare la pulizia, dopo ogni utilizzo o quando ne ricorra l'esigenza, dell'impianto, di ogni locale facente parte del complesso sportivo o sua pertinenza, arredi in uso, attrezzature, con particolare riferimento ai locali e alle apparecchiature adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce. La frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire il decoro e l'igiene dell'intero impianto sportivo;
- c) effettuare mensilmente la pulizia straordinaria di pareti lavabili, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte (lato interno ed esterno), sorgenti luminose, tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere;
- d) garantire che tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione siano eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:
 - i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico", adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
 - i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
 - i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine delle operazioni di pulizia, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.).

Interventi di manutenzione

- a) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici della struttura sportiva;
 - b) effettuare la fornitura e sostituzione di tutte le lampade relative agli impianti di illuminazione.
- A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari:

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

Fognature e scarichi

- A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali

- C. Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante
- D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche
- E. Espurghi periodici.
- F. Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno

Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- D. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.
- E. Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza

Interventi murari in genere

- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti
- D. Ripristino controsoffitti
- E. Sigillatura davanzali finestre

Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera A, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

Tinteggiature e verniciature

- A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

Impianti termo-idrico-sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

Impianti elettrici

- A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL.
- B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- C. Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici
- D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo
- E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

Servizi diversi


- A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
- B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

Pronto intervento

- A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Acda, Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

Assistenza tecnica.

- A. Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto.



ALLEGATO "D"
AL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

OFFERTA ECONOMICA

SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A PALESTRA DI ROCCIA ARTIFICIALE
ALL'INTERNO DELLO STABILE EX OFFICINE BERTELLO

il sottoscritto

cognome

nome

nato ail/...../.....

residente a

in vian.

in qualità di

dell'Associazione/Società/Impresa

DICHIARA

di aver preso visione ed accettazione di tutte le condizioni indicate nell' avviso pubblico di selezione per la concessione in gestione di una unità immobiliare adibita a palestra di roccia artificiale all'interno dello stabile ex officine Bertello

L'offerta economica su base annua per la concessione in gestione dell'impianto in oggetto è pari a:

Euro _____, _____ (_____)
(importo in cifre) (importo in lettere)

ovvero con una percentuale di aumento rispetto al canone annuo a base di gara del _____%

Data

Timbro e Firma del/i Legale/iRappresentante/i